



*Ordine degli Avvocati di Biella*



CONSIGLIO NOTARILE  
DISTRETTUALE DI BIELLA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BIELLA



Unione Industriale Biellese



Città Studi  
BIELLA

© Avv. Stefano Fulcheri e Avv. Rodolfo Rosso

# LE PROVE INFORMATICHE

## nel processo civile

Biella, 1° marzo 2013

# Prove precostituite

---

- ▶ Funzione della prova = permettere la corretta ricostruzione e dimostrazione dei fatti affermati dalle parti nel processo
- ▶ Prove precostituite
  - ▶ Atto pubblico
  - ▶ Scrittura privata
  - ▶ Riproduzioni meccaniche
- ▶ Documento informatico rientra nella nozione di prova precostituita

# Codice Amministrazione Digitale

---

- ▶ **Dlgs 7 marzo 2005 n. 82**
- ▶ Principali modifiche ed integrazioni:
  - ▶ Dlgs 159/2006
  - ▶ Dlgs 235/2010
  - ▶ D.L. 179/2012 conv. L. 212/2012

# Il documento informatico

---

- ▶ Nozione ex art. 1 lett. P Dlgs 82/2005 e s.m.
  - ▶ Rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
    - ▶ Atti
      - anche pubblici
        - atto notarile informatico ex dlgs 110/2010
        - Contratti P.A. (art. 11 c. 13 Dlgs 163/2006 modif. da l.l.2013 da art. 6 c. 3 DL 179/2012 conv. Nella L. 221/2012)
    - ▶ Riproduzioni di atti
    - ▶ PEC
    - ▶ E mail
    - ▶ Pagine web
    - ▶ etc.
  - ▶ Di solito espresso in un file

# Firma elettronica

---

- ▶ Semplice (e-mail; riproduzione)
- ▶ Qualificata
- ▶ Digitale
- ▶ “Avanzata” (ad esempio su tablet o per firma carta credito virtuale: Regole tecniche in corso di determinazione)

# Firma elettronica

---

## Definizioni previste da **art. 1 Dlgs 82/2005 e s.m. (CAD)**

- ▶ **q) firma elettronica:** l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;
- ▶ **q-bis) firma elettronica avanzata:** insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;

# Firma elettronica

---

## Definizioni previste da **art. 1 Dlgs 82/2005 e s.m. (CAD)**

- ▶ **r) firma elettronica qualificata:** un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
- ▶ **s) firma digitale:** un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
  - ▶ Regole tecniche previste da **D.P.C.M. 30 marzo 2009**
    - ▶ *Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.*

# Il Documento informatico

## CAD – art 20

---

- ▶ 1. Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche (art. 71) sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice.
- ▶ 1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21.
- ▶ .....
- ▶ 3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.
- ▶ .....
- ▶ 5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71.



# Documento informatico con firma elettronica

## CAD – art 21

---

- ▶ 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
- ▶ 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
- ▶ 2-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

# Copia informatica di documenti analogici

## CAD – art 22

---

- ▶ 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
- ▶ 2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
- ▶ 3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

# Copia informatica di documenti analogici

## CAD – art 22

---

- ▶ 4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
- ▶ 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.
- ▶ 6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5 per tutti i documenti analogici originali unici permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

# Copie analogiche di documenti informatici

## CAD – art 23

---

- ▶ 1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
- ▶ 2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

# Duplicati informatici

## CAD – art. 23 bis

---

- ▶ 1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.
- ▶ 2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

# Art. 2712 c.c.

---

## ▶ **Riproduzioni meccaniche.**

- ▶ Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime

# La (poca) giurisprudenza

---

- ▶ E mail
- ▶ Pagine web
- ▶ Documento informatico in genere

# La PEC e gli effetti relativi

---

## ▶ Normativa

- ▶ DPR 68/2005 (regolam. per l'utilizzo della PEC)
- ▶ DLgs 82/2005
- ▶ DM 2.11.2005 (regole tecniche)
- ▶ D.L. 185/2008 conv. L. 2/2009
- ▶ DPCM 6.5.2009 (PEC ai cittadini)

## ▶ Effetti PEC

- ▶ Soggetti obbligati
- ▶ La firma della PEC e l'allegazione di documenti



# Estensione utilizzo documenti informatici “ex lege”

---

- ▶ D.L. 179/2012 conv. L. 212/2012
  - ▶ Contratti pubblici
  - ▶ Cittadini comunicano PEC a PA
  - ▶ PEC anche per imprese individuali
  - ▶ INI-PEC (elenco nazionale) per imprese e professionisti
  - ▶ Notifiche telematiche
  - ▶ Comunicazioni nei fallimenti
  - ▶ Notifiche avvocati
  - ▶ PCT obbligatorio

# Le nuove regole nei fallimenti

---

- ▶ Art. 17 D.L. 179/2012 conv. L. 221/2012
- ▶ Circ. Trib. Milano 27.12.2012
- ▶ Fallimento
  - ▶ Applicabili da 19.12.2012
    - ▶ Fallimenti nuovi e proc. in corso (se non avviso ex art. 92 L.F.)
    - ▶ Se già avviso ex art. 92: applicabilità da 31.10.2013 (comunicazione entro 30.6.2013)
  - ▶ Procedura (Fallimento)
    - ▶ Entro 10 gg. da nomina Curatore comunica a CCIAA propria PEC
    - ▶ Avviso ex art. 92 L.F. comunicato ai creditori con PEC risultante da registri CCIAA o da istituendo INI-PEC ; agli altri via ordinaria; comunica propria PEC a creditori
    - ▶ Domande di insinuazione solo via PEC all'indirizzo del curatore; occorre indicare indirizzo PEC (anche diverso dal titolare) a cui ricevere comunicazioni ; in difetto comunicazioni in cancelleria

# Le nuove regole nei fallimenti

---

## ▶ Procedura (Fallimento)

- ▶ Domande sottoscritte con firma digitale oppure documento sottoscritto e scansionato e spedite da indirizzo PEC (anche non del titolare)
- ▶ Unici documenti cartacei: titoli di credito originali
- ▶ 15 gg. prima dell'udienza di verifica curatore trasmette in cancelleria domande e progetto di stato passivo (formato XML) per inserimento in SIECIC
- ▶ Curatore 15 gg. prima dell'udienza di verifica invia progetto di stato passivo ai creditori (PEC)
- ▶ Osservazioni al curatore, almeno 5 gg. prima, solo con PEC
- ▶ Tutte le comunicazioni effettuate agli indirizzi PEC comunicati (art. 31 bis L.F.)
- ▶ Deposito stato passivo, rendiconto, ripartizioni parziali e finale, relazioni semestrali effettuato con PEC ai creditori
- ▶ In pendenza della procedura e fino a due anni dalla chiusura curatore ha obbligo di conservare tutti i messaggi inviati e ricevuti via PEC
- ▶ Documenti non in formato XML o PDF non potranno venire caricati dal sistema



# Le nuove regole nei fallimenti

---

## ▶ Concordato Preventivo

### ▶ Applicabili da 19.12.2012

- ▶ Concordati nuovi e proc. in corso (se non avviso adunanza creditori)
- ▶ Se già avviso: applicabilità da 31.10.2013 (comunicazione entro 30.6.2013)

### ▶ Procedura (Concordato)

- ▶ Entro 10 gg. da nomina Commissario comunica a CCIAA propria PEC
- ▶ Avviso adunanza comunicato ai creditori con PEC risultante da registri CCIAA o da istituendo INI-PEC ; agli altri via ordinaria; comunica propria PEC a creditori
- ▶ Comunicazione solo via PEC all'indirizzo del commissario; occorre indicare indirizzo PEC (anche diverso dal titolare) a cui ricevere comunicazioni ; in difetto comunicazioni in cancelleria
- ▶ Tutte le comunicazioni via PEC; tra gli atti da comunicare ai creditori: relazione ex art. 172 L.F. (10 gg. prima adunanza)
- ▶ In pendenza della procedura e fino a due anni dalla chiusura commissario ha obbligo di conservare tutti i messaggi inviati e ricevuti via PEC

# Le nuove regole nei fallimenti

---

- ▶ **Modalità diverse di presentazione**
  - ▶ Istanza cartacea al Curatore/Commissario
  - ▶ Istanza cartacea alla Cancelleria
  - ▶ Istanza via mail ordinaria al Curatore /Commissario
  - ▶ Istanza via PCT (redattore) al SIECIC, etc.

**considerate inammissibili!**

# Le nuove regole nei fallimenti

---

## ► Conservazione PEC

*3.11. Segue: conservazione da parte del curatore dei messaggi inviati e ricevuti a mezzo posta elettronica certificata.*

Il curatore è tenuto a conservare tutti messaggi inviati e ricevuti a mezzo posta elettronica certificata per l'intera durata del fallimento e per i due anni successivi alla chiusura.

E' essenziale che questa archiviazione, anche con l'eventuale supporto delle specifiche funzioni eventualmente previste nei gestionali in dotazione dei curatori fallimentari, sia effettuata in modo rigoroso e con modalità che consentano il facile rintraccio di ciascuna comunicazione. Non possono escludersi, infatti, impugnazioni di atti anche a notevole distanza di tempo dalla loro emissione, basate, sotto il profilo della tempestività, sulla contestazione della mancata comunicazione.

# Le notifiche telematiche degli avvocati

---

## ▶ Legge 53/1994

- ▶ Atti in materia civile e amministrativa

- ▶ Atti stragiudiziali

  - ▶ Nessuna limitazione territoriale

- ▶ **Avvocato**

  - ▶ sia iscritto all'albo (No patrocinio);

  - ▶ sia stato preventivamente autorizzato dal proprio Consiglio dell'Ordine;

  - ▶ sia munito d'apposito **registro** cronologico;

  - ▶ sia munito di **procura alle liti**, rilasciata nelle forme di cui all'art. 83 C.p.c

# Le notifiche telematiche degli avvocati

---

- ▶ **Legge n. 148/2011**
- ▶ **D.L. 179/2012 conv. L. 228/2012 – art. 16 quater**  
Notificazioni anche con modalità telematiche via PEC



# Le notifiche telematiche degli avvocati

---

## Art. 3 bis Legge 53/94

- ▶ 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
- ▶ 2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
- ▶ 3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

# Le notifiche telematiche degli avvocati

---

## **Art. 3 bis Legge 53/94**

- ▶ 4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
- ▶ 5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:
  - ▶ a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
  - ▶ b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;
  - ▶ c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
  - ▶ d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
  - ▶ e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
  - ▶ f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
  - ▶ g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.
- ▶ 6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo

# Le notifiche telematiche degli avvocati

---

- ▶ Registro non necessario per notifiche via PEC (art. 9 comma 4 bis legge 53/94)
- ▶ Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (art. 9 comma 1 bis legge 53/94)
- ▶ Se notifica telematica pagamento contributo con sistemi telematici (art. 10 comma 1 secondo periodo legge 53/94)

# Ulteriori novità “telematiche”

---

## ▶ Art. 16 bis D.L. 179/2012 conv. L. 228 /2012

### ▶ *Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali (da 30.6.2014)*

- ▶ 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.
- ▶ 2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.
- ▶ 3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

# Ulteriori novità “telematiche”

---

## ▶ Art. 16 bis D.L. 179/2012 conv. L. 228 /2012

### ▶ *Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali (da 30.6.2014)*

- ▶ 4.A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.
- ▶ 5. Con uno o più decreti 5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4.

# Ulteriori novità “telematiche”

---

- ▶ Art. 16 bis D.L. 179/2012 conv. L. 228 /2012
  - ▶ *Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali (da 30.6.2014)*
    - ▶ 6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.
    - ▶ 7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.
    - ▶ 8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.
    - ▶ 9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

© Avv. Stefano Fulcheri e Avv. Rodolfo Rosso

**Fine**

*Graxie per l'attenzione .....*